

Roma, 09/12/2019
Prot. 1944/2019

Spett.le
Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore 27
00186 - Roma

OGGETTO: Risposta alla Consultazione Covip relativa allo Schema del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP” da adottarsi ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8, del decreto n. 252/2005.

Assofondipensione, nel ringraziare per l’opportunità di partecipare alla Consultazione pubblica sul Regolamento in materia di procedura sanzionatoria, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall’Organo di Vigilanza nella redazione di un documento organico che disciplina e riordina la procedura sanzionatoria di competenza della COVIP.

Premesso quanto sopra, si formulano di seguito considerazioni specifiche su alcuni punti del Regolamento che, come Associazione, si ritiene siano meritevoli di approfondimento.

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Art. 6 - Avvio del procedimento sanzionatorio

Comma 5. La lettera di contestazione, così come ogni successivo atto del procedimento soggetto a notificazione, incluso quello finale, è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall’ordinamento. La notifica è effettuata presso l’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche

amministrazioni ovvero indicata dagli interessati ai fini delle comunicazioni e notificazioni con la COVIP.

Con riferimento alla previsione del recupero Pec dai pubblici elenchi e/o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno che l'indirizzo PEC a cui vengano inviati gli atti di notifica sia specifico e personale del soggetto coinvolto nel procedimento, al fine di evitare che eventuali comunicazioni destinate all'indirizzo Pec dell'Ente (ad es. fondo....@pec.it) possano andare perse o che vengano gestite da chi non è titolato al trattamento dei dati, con rischi in termini di violazione della privacy.

Art. 7 - Esclusioni

1. Ai sensi dell'articolo 19-quinquies, comma 1, del decreto n. 252/2005, la COVIP non procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni siano tali da non poter recare pregiudizio al tempestivo esercizio da parte della COVIP delle sue funzioni di vigilanza ovvero agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare. *Attesa la novità di questa previsione e l'impatto in termini di onere probatorio, si chiede di dettagliare in maniera più circostanziata i casi di esclusione in modo da avere un quadro esaustivo ed oggettivo delle casistiche di specie.*

Art. 8 - Controdeduzioni

Comma 1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento sanzionatorio, presentando controdeduzioni scritte in ordine agli addebiti contestati, preferibilmente tramite PEC. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale della COVIP entro il termine di 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.

Si propone di ampliare il termine dei 60 giorni portando lo stesso a 90 giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione. Si chiede inoltre di inserire la previsione secondo cui se il termine scade in un giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Oltre a ciò, in linea con quanto in precedenza richiesto, si evidenzia l'opportunità che le controdeduzioni possano essere inviate direttamente all'indirizzo PEC del Responsabile del Procedimento in modo tale da poter avere la certezza che le stesse giungano, nei tempi previsti, al corretto destinatario.

Art. 9 - Audizioni

Comma 1. I soggetti destinatari, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, richiesta di essere sentiti in audizione.

Comma 2. La richiesta di audizione deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte. L'eventuale successiva rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC, al responsabile del procedimento.

Si chiede se, in caso di richiesta di audizione collettiva, l'eventuale decisione successiva di rinuncia coinvolga tutti i soggetti che hanno originariamente presentato l'istanza o se resta salvo il diritto del singolo, che ne faccia espressa richiesta, a continuare nell'iter in precedenza scelto.

Art. 11 - Notifica e pubblicazione dei provvedimenti

Comma 4. Nella deliberazione di applicazione della sanzione può essere disposta, ove ne ricorrano i presupposti, la pubblicazione del provvedimento in forma

anonima o il suo differimento, nonché modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

Si chiede di descrivere in maniera più esaustiva i casi in cui "ricorrano i presupposti" o si faccia un rinvio alla normativa di riferimento.

Grati per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi dettaglio o chiarimento che si rendesse necessario in ordine a quanto sopra.

Distinti saluti

Il Presidente



Il Vice Presidente

